



COMUNE DI MACHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

Via Visconti di Modrone, n. 39 – c.a.p. 20846 – segreteria@comune.macherio.mb.it

P.10752

ORDINANZA SINDACALE NR. 51 DEL 28 NOV 2016

NORME PER LO SGOMBERO NEVE

- Considerato che in caso di eccezionali condizioni meteorologiche o di abbondanti nevicate può sussistere pericolo per la sicurezza pubblica e per l'incolumità dei cittadini;
- Ritenuto di dover impartire norme atte a prevenire eventuali incidenti,
- Preso atto della necessità di porre i mezzi spazzaneve in condizioni di operare agevolmente durante le operazioni di sgombero del manto nevoso dalla rete viaria cittadina;
- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana per lo sgombero della neve;
- Visti gli artt. 16 della Legge 689/1981 e 7bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- Visto il D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, a far data dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza e sino a tutto il 30 aprile 2017 a tutti i proprietari, conduttori, amministratori ed a vario titolo occupanti di unità immobiliari private i titolari di attività produttive/commerciali:

- Sulle strade e vie cittadine interessate dalle operazioni di rimozione della neve, è vietata la sosta di tutti i veicoli durante lo svolgimento dei lavori di sgombero; potranno altresì essere predisposti, se ritenuti necessari dall'autorità competente, divieti di transito estesi a tutte le categorie di veicoli lungo i tratti stradali cittadini interessati dalle operazioni di rimozione della neve;
- Durante e dopo le nevicate i proprietari e/o gli amministratori degli immobili prospicienti strade ed aree soggette a pubblico passaggio, sono invitati a mantenere sgombero dalla neve il marciapiede ovvero, qualora non esista marciapiede, un congruo spazio (minimo ml. 1.50 sufficiente cioè a garantire il transito di pedoni e disabili) lungo l'intero fronte delle rispettive proprietà;
- In caso di gelate i medesimi soggetti sono altresì invitati a garantire la completa fruibilità dell'area pubblica (marciapiede o congruo spazio nei termini indicati al precedente punto) antistante la rispettiva proprietà provvedendo a spargervi sale e sabbia (ovvero altri analoghi idonei materiali); in tal senso è fatto altresì obbligo di non gettare/spargere acqua o altri liquidi che a causa delle basse temperature possano generare la formazione di ghiaccio;
- Gli accessi carrai, i balconi e i davanzali dovranno essere sgomberati (sempre garantendo modalità di intervento consone ai normali canoni di sicurezza) prima o durante la spazzatura dei sottostanti tratti stradali. La neve rimossa non dovrà in ogni

caso invadere la carreggiata intralciando il transito veicolare ovvero ostruire in alcun modo i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche o derivanti dallo scioglimento della neve medesima.

- I proprietari o gli amministratori degli immobili, sono tenuti ad assicurarsi che il manto di neve caduta non determini in alcun modo nocimento alla resistenza statica delle strutture portanti dei manti di copertura; l'eventuale scarico della neve sul suolo pubblico potrà avvenire esclusivamente previo benestare dell'Amministrazione Comunale e comunque effettuato con tutte le cautele affinché l'operazione non risulti pericolosa per la pubblica incolumità;
- In assenza di esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale è vietato in ogni caso depositare su area pubblica la neve proveniente dallo gombero di proprietà private;
- La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disposto della presente Ordinanza determina l'assoggettamento del responsabile alle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia, analogamente il medesimo soggetto sarà tenuto a rispondere della propria inottemperanza nelle opportune sedi nonché a risarcire ogni eventuale danno causato a terzi.

INVITA

altresi i Cittadini, se non necessario, ad evitare il transito nelle zone alberate ovvero in corrispondenza di cornicioni e gronde caricate da cospicui strati di neve; analogamente viene comunque posta in evidenza la necessità di prestare la massima attenzione al fine di non incorrere in situazioni che possano determinare nocimento per l'incolumità personale.

AVVERTE

che avverso al presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3 della L.241/1990, ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio on -line comunale.

DISPONE

la pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Macherio, e nelle bacheche comunali e avviso sui pannelli a led informativi comunali.

Dalla Residenza Municipale li Novembre 2016



IL SINDACO
Redaelli Mariarosa